

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Trasmissione televisiva di competizioni sportive. C. 1496-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	95
AVVERTENZA	94
ERRATA CORRIGE	94

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 giugno 2007. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Luigi Vimercati.

La seduta comincia alle 14.30.

Trasmissione televisiva di competizioni sportive.

C. 1496-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, sostituendo il relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato, reca una delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotele-

visiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi inerenti i campionati professionistici. Il testo si compone di un solo articolo che, al primo comma, delega il governo ad adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi volti a disciplinare la titolarità e l'esercizio dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale nonché il mercato degli stessi. Eventuali decreti integrativi e correttivi possono essere emanati – con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi. Le finalità del disegno di legge consistono nel garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e nel realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi. Il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 1 contengono, rispettivamente,

i principi e i criteri direttivi della delega. Il disegno di legge viene sottoposto al parere della Commissione trasporti per le sole parti, connesse alle competenze della commissione stessa, che hanno subito modifiche da parte del Senato. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri direttivi della delega, indicati dal comma 3 dell'articolo unico, fra le modifiche introdotte dal Senato segnala che alla lettera *b*), che prevede che la disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti radiotelevisivi su eventi sportivi sul mercato nazionale venga definita in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi, il Senato ha integrato tali disposizioni, precisando che la predetta disciplina deve anche garantire la libera concorrenza, e assicurare che gli operatori della comunicazione che hanno acquisito i diritti, licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi. Alla lettera *c*), che prevede che la suddetta disciplina della commercializzazione dei diritti radiotelevisivi riferita a ciascuna singola piattaforma venga definita con modalità che assicurino, ove possibile, la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, il Senato ha soppresso il limite relativo alla singola piattaforma. Ciò anche in ragione del fatto che allo stato attuale su alcune piattaforme, quale quella satellitare, esiste un unico operatore, che si sarebbe, così, venuto a trovare in una situazione di monopolio nell'acquisizione dei diritti televisivi. Contestualmente il Senato ha previsto l'attribuzione di poteri di regolazione e di vigilanza nel settore da parte dell'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza, in modo che siano assicurati pari diritti agli operatori della comunicazione e non si formino posizioni dominanti. Alla lettera *d*), che prevede che la predetta disciplina di commercializzazione dei diritti radiotelevisivi sul mercato nazionale venga adottata anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza, il Senato ha previsto che tale disciplina debba altresì recare modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi. Alla lettera *g*), che prevede una speciale disciplina dei diritti in esame in relazione alle piattaforme emergenti, il Senato ha previsto l'introduzione di misure di sostegno alla concorrenza. Tenuto conto che le richiamate modificazioni sembrano prevalentemente ispirate alla finalità di evitare che il nuovo meccanismo introdotto della commercializzazione centralizzata, possa determinare effetti distorsivi della libera concorrenza e situazioni di monopolio, propone di esprimere parere favorevole.

Davide CAPARINI (LNP) ricorda che i deputati dei gruppi di opposizione, già in occasione della prima lettura del disegno di legge alla Camera, avevano sollevato la questione della competenza primaria della IX Commissione sul provvedimento in titolo. Tale convincimento è risultato confermato sia dall'esito delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul disegno di legge n. 1825 e sia dalla circostanza che le modalità di assegnazione dei contenuti *premium* hanno riflessi rilevanti per il mercato televisivo. Ritiene pertanto che l'aver limitato il ruolo della IX Commissione all'espressione di un mero parere consultivo abbia di fatto nuociuto all'istruttoria legislativa sul provvedimento che, infatti, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato, reca talune disposizioni dal contenuto normativo non suffi-

ciente chiaro. Conclusivamente, dichiara che si asterrà sulla proposta di parere del relatore.

Silvano MOFFA (AN) dichiara di astenersi sulla proposta di parere.

Paolo UGGÈ (FI) dichiara anch'egli la sua astensione sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale.
C. 2480-A Governo.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 5 giugno 2007, a pagina 62, prima colonna, dopo la seconda riga, aggiungere le seguenti parole: « Davide CAPARINI (LNP) preannun-

cia il suo voto contrario all'emendamento 4.100 del relatore ».

A pagina 63, prima colonna, dopo la ventinovesima riga, aggiungere le seguenti parole: « Il sottosegretario ANNUNZIATA si rimette alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 5.01 (*nuova formulazione*) del relatore ».

A pagina 63, seconda colonna, prima della prima riga, aggiungere le seguenti parole: « Il sottosegretario ANNUNZIATA si rimette alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 5.05 (*nuova formulazione*) Fabris ».

A pagina 63, seconda colonna, dopo la dodicesima riga, aggiungere le seguenti parole: « Mario RICCI (RC-SE), con riferimento all'articolo aggiuntivo 6.01 Tassone, propone di specificare che si debba trattare di un « grave » trauma cranico » e a seguire aggiungere le seguenti parole: « Davide CAPARINI (LNP), sempre con riferimento all'articolo aggiuntivo 6.01 Tassone, propone di introdurre anche l'ipotesi di soggetti che abbiano subito conseguenze psico-fisiche irreversibili ».

A pagina 76, seconda colonna, dopo la quarantaquattresima riga, le parole « 6.06 (*Nuova formulazione*) » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « 6.05 (*Nuova formulazione*) », e a pagina 78, seconda colonna, dopo la nona riga, le parole « 11.16 (*Nuova formulazione*) » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « 11.016 (*Nuova formulazione*) ».

ALLEGATO

Trasmissione televisiva di competizioni sportive. (C. 1496-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il testo del disegno di legge: « Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi

sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale » (C. 1496-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE